

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: ■■■■■, nato a (OMISSIS);
■■■■■ SRL;

avverso la sentenza del 12/12/2018 della CORTE APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ■■■■■; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ■■■■■, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to ■■■■■, il quale si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; lette le conclusioni del difensore della ■■■■■ s.r.l., avv.to ■■■■■, il quale si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 12 dicembre 2018, la corte di appello di Bari, confermava la pronuncia del tribunale di Bari del 18-11-2014 che aveva condannato ■■■■■ alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio e dichiarava la ■■■■■ s.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 24 avendo detta società beneficiato dell'indebito profitto derivante dal delitto di truffa commesso dagli amministratori in danno dello Stato e per i quali era stata dichiarata la prescrizione.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato ■■■■■, tramite il proprio difensore avv.to ■■■■■, che deduceva con distinti motivi:

- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto posto che doveva ritenersi l'ipotesi del concorso nella truffa sussistendo elementi per ritenere il previo concerto tra gli autori del reato presupposto ed il ricorrente;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 648 bis c.p. posto che per configurare il riciclaggio è necessario che le operazioni di trasferimento o sostituzione riguardino somme provento di reato mentre, nel caso di specie, le operazioni poste in essere sui conti correnti dell'imputato costituivano esse operazioni illecite finalizzate alla truffa ma non avevano ad oggetto somme provento di precedente delitto. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva in tale ricostruzione esponendo la non configurabilità del riciclaggio posto che le somme ricevute dall'imputato riguardavano i pagamenti delle fatture per operazioni inesistenti.

1.3 Proponeva ricorso per cassazione anche la ■■■■■ s.r.l., in persona del difensore e procuratore speciale, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'ente non sussistente in caso di fatto-reato commesso nell'interesse esclusivo degli imputati del reato presupposto; al proposito, si deduceva che l'impugnata sentenza non aveva fornito alcuna prova dell'interesse dell'ente alla realizzazione dei delitti; inoltre, non erano state evidenziate circostanze tali da fare ritenere che le incongruenze nella rappresentazione delle situazioni patrimoniali dei soci e la falsità della lettera di referenze della Banca Popolare di Bari fossero state predisposte al fine di soddisfare un interesse dell'ente. In ogni caso, tali informazioni non costituivano un presupposto necessario del finanziamento; doveva pertanto ritenersi contraddittoria la motivazione nella parte relativa all'ipotizzato collegamento tra il reato di truffa e gli interessi di ■■■■■ ed alcun danno per le casse erariali poteva ricollegarsi alle condotte asseritamente truffaldine poste in essere dai soci di ■■■■■, mentre, ove dovesse ritenersi che alcun esborso i soci avevano effettuato mancherebbe l'interesse della società alla realizzazione della truffa e così la sua responsabilità amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso avanzato nell'interesse di M. e inammissibile e i motivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte.

Quanto alla prima doglianza, va ribadito come il concorso del ricorrente M. nel reato presupposto potrebbe essere affermato soltanto in presenza di specifici elementi per ritenere che tale soggetto fosse stato a conoscenza delle modalità dei fatti costituenti i reati presupposto ed avesse convenuto con gli autori della stessa (i soci della ██████████ srl) la predisposizione dei conti sui quali fare pervenire le somme illecitamente percepite per effetto delle condotte truffaldine. Viceversa, nel caso in esame, nessun elemento di tale genere è emerso, essendo anzi risultato che il M. era persona ignara di ogni particolare del delitto presupposto, di cui non è risultato conoscere le modalità attuative, così che certamente non può esserne affermata la responsabilità ex art. 110 c.p. in un fatto a lui ignoto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Ancora, va sottolineato che al momento dell'accensione del primo conto corrente (quello della Banca Carime di Altamura attivato nel (OMISSIS)) non risulta consumata alcuna ipotesi di truffa e l'utilizzazione di detto conto per farvi transitare i profitti illeciti, effettuare le operazioni di sostituzione con denaro contante e la restituzione agli autori dei fatti di truffa è condotta sempre successiva la consumazione delle stesse così che anche sotto il profilo temporale non può ritenersi operare la clausola di riserva con cui si apre la norma di cui all'art. 648 bis c.p..

Al proposito, va ricordato come secondo una autorevole interpretazione per la soluzione giuridica del tema riguardante la distinzione tra concorso nel reato presupposto ovvero ipotesi di autonoma consumazione di reato successivo, sia essa ricettazione o riciclaggio, va fatta applicazione del criterio temporale di distinzione, secondo il quale si ha concorso di persone tutte le volte in cui la condotta, tesa all'impedimento dell'identificazione della provenienza, sia stata posta in essere prima della consumazione del reato produttivo dei capitali stessi, e riciclaggio nei casi in cui questa sia successiva; se cioè l'agente predispone gli strumenti adoperati per la sostituzione od il trasferimento del denaro prima del compimento del delitto frutto dei capitali illeciti (ad es. traffico di droga, rapina, estorsione etc.), previo concerto con i concorrenti, egli è certamente concorrente soltanto in quell'ipotesi delittuosa e non anche autore della condotta di riciclaggio che si profila semplicemente quale sviluppo ulteriore di un piano criminoso predisposto antecedentemente; viceversa, quando gli strumenti per la sostituzione od il trasferimento dei profitti illeciti siano stati approntati dopo la consumazione del delitto, ovvero quando le operazioni di sostituzione/trasferimento siano avvenute in seguito il delitto presupposto senza previo concerto, l'agente risponde del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. poichè pone in essere una ulteriore e differente condotta illecita in ambiti temporali assolutamente differenti.

E questo appare proprio essere il caso in esame in cui il ricorrente stesso, dopo avere ricevuto il profitto illecito proveniente da attività truffaldine dei soci di ██████████ s.r.l., attraverso accrediti sui propri conti correnti, in seguito alla consumazione del reato presupposto, sostituiva tale provento delle attività illecite effettuando prelievi e consegnando le somme agli stessi soci di ██████████. Ne deriva pertanto affermare che essendo mancata la prova di un accordo originario tra le diverse parti in base al quale M. partecipava alla truffa in quanto depositario delle somme illecitamente incassate, ed essendo emerso che tutte le operazioni di restituzione ai soci seguivano la consumazione del delitto di truffa nel quale alcuna attività era compiuta dal M., la tesi del concorso nel reato presupposto non può essere condivisa così come già esposto dalla corte di appello. E tale conclusione trova altresì fondamento nella considerazione che il ██████████ è soggetto estraneo alla compagine sociale della ██████████ s.r.l. che portava a termine le truffe nell'interesse della società ed anche proprio mediante la predisposizione della falsa documentazione finalizzata ad ottenere i finanziamenti, così che anche sotto tale profilo egli appare estraneo al delitto presupposto.

2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso si profila anch'esso manifestamente infondato; accertato che i soci della ██████████ avevano nel tempo simulato una serie di pagamenti per operazioni fittizie al fine di ottenere il cospicuo finanziamento statale, correttamente il giudice di appello affermava che i fatti posti in essere dal M. sono stati qualificati quali ipotesi di sostituzione del profitto illecito delle truffe. Difatti il sistema illecito progettato e realizzato dagli autori dei reati prevedeva l'ottenimento di finanziamenti per coprire parte di spese per il pagamento di fatture; la ██████████ simulava il pagamento delle fatture e così otteneva il finanziamento di oltre 1.200.000 Euro da parte dello Stato che poi veniva utilizzato per effettuare ulteriori pagamenti fittizi attraverso il transito sui conti correnti di M..

Invero, le date di corresponsione delle diverse tranches del finanziamento ((OMISSIS), (OMISSIS) ed infine (OMISSIS) solo per una residua somma di 123.000 Euro) consente di ritenere che le operazioni effettuate sui conti corrente del ricorrente negli anni (OMISSIS), attraverso il simulato pagamento di fatture per operazioni inesistenti e la restituzione ai soci della ██████████, avessero ad oggetto proprio il profitto della truffa in danno dello Stato che aveva ad oggetto quel finanziamento in buona parte già erogato.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

2.3 Anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse di ██████████ s.r.l. appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello. Con le osservazioni svolte alle pagine 26 e seguenti dell'impugnata pronuncia, il giudice di secondo grado, ha adeguatamente spiegato per quali ragioni ritenere il diretto interesse dell'ente alla realizzazione della truffa; difatti, è emerso che proprio utilizzando il profitto illecito della truffa è stato costruito l'impianto industriale in cui ha operato la società che ha iniziato ad operare esclusivamente grazie all'ottenimento di quel finanziamento frutto di artifici. E la corte di appello, a pagina 29 dell'impugnata pronuncia, sottolinea come il pagamento delle fatture da parte di ██████████ avveniva attraverso il denaro erogato dal Ministero che attraverso il sistema circolare tornava sul conto corrente della stessa società, trattandosi di operazioni fittizie, e veniva poi nuovamente utilizzato.

Orbene, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all'ente, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Precisando al D.Lgs. n. 231 del 2001, comma 2 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l'ente stesso.

L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie. A tal proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica (Sez. 5, n. 40380 del 26/04/2012, Rv. 253355). Analogamente deve pertanto ritenersi che in caso di truffa ai danni dello Stato finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio nell'interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed utilizza per la propria attività mentre diversamente sarebbe ove fosse stato dimostrato che il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci. Circostanza questa che neppure il ricorso deduce e comunque mai provata ed emersa.

Nè risulta decisiva la circostanza del concorrente interesse personale dei soci; difatti si è già affermato come sussiste la responsabilità da reato dell'ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto. (Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013 Rv. 255442); principio, questo, ribadito anche in altre pronunce secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, l'interesse dell'autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l'illecito anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisce per realizzare obiettivamente quello dell'ente. (Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, Rv. 258574).

Ne consegue che non è decisivo il rilievo dell'interesse realizzato anche dai soci della ██████████ essendo stato verificato dai giudici di merito che il finanziamento illecito venne comunque ricevuto dalla società ed utilizzato per la realizzazione delle proprie ulteriori strutture ed attività.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili, alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021